



COMUNE DI POLAVENO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E FESTE PAESANE ***Ai sensi dell'art.18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010***

- **Approvato con deliberazione n. 10 del 28 marzo 2017**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre e delle feste paesane che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- **Sagra e festa paesana** (art. 16 comma 2 lettera g) L.R. 6/2010): per Sagre e Feste Paesane si intendono tutte quelle manifestazioni su area pubblica, comunque denominate, in cui è presente come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori, fruitori delle manifestazioni, che sono legate a tradizioni consolidate nel tempo in cui, spesso, vi si riconosce l'identità popolare locale, gastronomica di promozione turistica, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, gastronomico e associazionistico del territorio. Le sagre e le Feste Paesane rappresentano un'occasione di aggregazione e di socialità. Vengono ricomprese anche le manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive ecc.
- **Fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- **Calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) L.R. 6/2010): elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

ART. 3 SOGGETTI ORGANIZZATORI

I soggetti abilitati all'organizzazione di sagre e feste paesane sono:

- a) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero, del volontariato e associazioni pro-loco ;
- b) gli altri enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- c) l'Amministrazione Comunale;
- d) gli Organismi Religiosi;

ART. 3 - PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- Capoluogo
- Frazioni di San Giovanni e Gombio

3.1 Zone dove non è ammesso lo svolgimento dell'attività

Per motivi imperativi di interesse generale, quali problemi di viabilità, traffico, ambiente e sicurezza, e per tutelare determinate aree di particolare rilevanza artistica, storica, paesaggistica ed ambientale lo svolgimento di una sagra non è ammesso nelle seguenti zone/vie/piazze/località

- Via San Giovanni

3.2 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di sagre o feste paesane, sia pubbliche che private aperte al pubblico devono disporre, in

proprio o nelle immediate adiacenze, delle seguenti dotazioni:

- **servizi igienici** in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- **aree destinate a parcheggi** anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- **parcheggi riservati** a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

3.3 Durata massima di svolgimento di una sagra

La durata massima di svolgimento di una sagra o di un festa paesana è fissata in n. **12 giorni** complessivi frazionabili nell'arco di **4 settimane** successive.

3.4 Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra o una festa paesana, andranno rispettate le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia. In particolare si prescrive di:

- cessare alle **ore 24 (ventiquattro)** il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume degli intrattenimenti musicali e/o altoparlanti dopo le **ore 23 (ventitre)**;
- verificare che gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti siano tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica assicurandosi inoltre che siano evitati disturbi al riposo e ai vicini.

L'Amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

ART. 4 - CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno**.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono/ posta elettronica certificata);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura autorizzatoria/SCIA nonché delle procedure inerenti il rilascio di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e comunicazioni secondo le modalità stabilite nel successivo art. 6. Nel caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti provenienti in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per le istanze in contrasto con gli atti di programmazione, l'Amministrazione comunale, prima della compilazione definitiva dell'elenco, può richiedere modifiche o integrazioni al soggetto proponente. Le istanze considerate insostenibili saranno rigettate con provvedimento motivato.

Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno l'anno seguente **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.

Il Comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

ART. 5 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, istanza fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa, per casi del tutto eccezionali, dalla Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione. Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

ART. 6 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

L'inserimento della sagra e delle festepaesane nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.

Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

6.1 Concessione di suolo pubblico

L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento stabilisce l'esenzione della tassa di occupazione al suolo pubblico, in considerazione delle finalità delle sagre e delle fiere paesane. Si precisa che deve essere comunque fatta richiesta, da parte delle attività, di occupazione al suolo pubblico per il periodo in cui viene svolta la manifestazione

6.2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra o festa paesana, il responsabile dell'organizzazione dovrà presentare, almeno **quindici giorni prima al SUAP** del Comune, apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, ai sensi dell'articolo 72 della Legge Regionale 6/2010, sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie.

Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la SCIA di somministrazione presentata.

6.3 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del TULPS, andrà presentata apposita comunicazione o SCIA per lo svolgimento di manifestazione temporanea (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.

L'istanza dovrà essere presentata tramite il portale telematico del SUAP entro i seguenti termini:

- comunicazione e SCIA per lo svolgimento di manifestazione temporanea almeno **15 giorni prima** dell'inizio della sagra o festa paesana;
- domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima dell'inizio della sagra o festa paesana.

ART. 7 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

Durante lo svolgimento di una sagra o festa paesana, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra o la festa paesana.

Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra o festa paesana sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale, previo accordo con gli organizzatori della sagra per la parte eccedente il 10% di tale area.

ART. 8 - ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, anche per lo svolgimento delle fiere di cui all'art.16, comma 2, lettera f) della richiamata L.R. n.6/2010.

Tali eventi debbono quindi essere necessariamente riportati nell'elenco comunale annuale e quindi nel calendario regionale previa presentazione di apposita istanza da parte degli organizzatori.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'organizzatore della manifestazione è responsabile e dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia igienico sanitaria e sulla sicurezza.
2. L'organizzazione, la pulizia ed il ripristino dello stato dei luoghi della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori. **La pulizia della Sagra o della Festa Paesana è interamente a carico dell'organizzazione, il quale si impegnerà a ridurre la produzione di rifiuti procedendo con la raccolta differenziata e il conferimento agli appositi cassonetti;**
3. L'Amministrazione comunale resta estranea a qualsiasi rapporto, obbligazione, responsabilità in ordine alle manifestazioni, che rimangono in capo agli organizzatori delle stesse.
4. Sono escluse da quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento le sagre e le feste paesane organizzate:
 - nell'ambito di manifestazioni sportive;
 - effettuate in occasione di inaugurazioni di negozi, show room, presentazioni di libri ecc..
 - nell'ambito di eventi organizzati da parrocchie e organizzazioni religiose riconosciute dall'ordinamento;
 - nell'ambito di eventi organizzati da gruppi di volontariato con sede nel comune;
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla L.R. n. 6/2010, dalla D.G.R. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.

ART. 10 VIGILANZA E CONTROLLO

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le Forze dell'Ordine.

Per le violazioni al presente regolamento, fare riferimento all' art. 18 ter della L.R. n. 6/2010, le sanzioni previste sono le seguenti:

- a) In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione del pagamento di una somma da **500,00 euro a 3.000,00 euro**.
- b) In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16 comma 3 lettera h) della L.R. 6/2010 gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da **2.000 euro a 12.000,00 euro** e con l'immediata interruzione della sagra. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

ART. 12 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

- 1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle Sagre e alle festa paesane che si svolgeranno dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
- 2. Le norme di cui all'art. 4 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle Sagre o festa paesane che dovranno essere svolte dall'anno 2018